

05226/12



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Rel. Consigliere - R.G.N. 22552/2010
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Cron. 5276
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Rep.

| |
|-----------------|
| IVA - Dati |
| extracontabili |
| - |
| Presunzione |
| infond. |
| manif. e |
| inammissibilità |

ha pronunciato la seguente

Ud. 07/03/2012

ORDINANZA

CC

sul ricorso 22552-2010 proposto da:

PROCEDURA IN
RECUPERO

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
 legis;

- ricorrente -

contro

2012

... LIQUIDAZIONE;

1728

- intimata -

avverso la sentenza n. 312/2009 della COMMISSIONE
 TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di
 CATANIA del 25/05/2009, depositata il 16/07/2009;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 07/03/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.



La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

Osserva

La CTR di Palermo ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza n.6/06/2006 della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso della "D.S. srl" avverso avviso di rettifica IVA per l'anno 1994 concernente ricavi non contabilizzati, ed ha così confermato l'annullamento del provvedimento impositivo.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che –nonostante l'Ufficio avesse provveduto alla rettifica sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta dalla GdF presso la sede della società– detta rettifica appariva fondata su mere presunzioni poiché non suffragata da ulteriori elementi a supporto, tali da conferire a dette presunzioni i caratteri della gravità, precisione e concordanza. D'altronde, una relazione tecnica d'ufficio relativa ad altro analogo processo tra le stesse parti aveva escluso che il PVC eretto sulla base di siffatta documentazione extracontabile costituisse prova idonea a ritenere veritiera la cessione di beni non contabilizzata.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Esso appare manifestamente infondato o viziato da inammissibilità e se ne propone il rigetto.

Infatti, con il primo di impugnazione (rubricato come: "Violazione e falsa applicazione dell'art.54 DPR n.633/197 dell'art.2727 c.c., con riferimento all'art.60 n.3 cpc") la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto che i dati extracontabili rinvenuti non fossero "idonei a giustificare l'accertamento

del maggior imponibile contestato alla società”, per quanto il costante insegnamento di questa Corte attribuisca a siffatti ritrovamenti il carattere di indizio grave, preciso e concordante, tale da legittimare l’Amministrazione ad operare a mezzo di accertamento induttivo.

Il motivo appare manifestamente infondato e se ne propone la reiezione

Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte Cass.Sez. 5, Sentenza n. 3388 del 12/02/2010) il principio secondo cui:”In tema di accertamento dell’IVA, i documenti informatici (cosiddetti "files"), estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità. Ne deriva che essi non possono essere ritenuti dal giudice, di per sé, probatoriamente irrilevanti circa l’esistenza di operazioni non contabilizzate, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente”.

Filido

Nella specie di causa, il giudicante non ha ritenuto la contabilità extraformale di per sé irrilevante, ma ne ha ritenuto l’inidoneità sotto il profilo probatorio anche alla luce delle risultanze di una consulenza contabile appositamente (sia pure in parallelo processo) disposta, sicchè appare che il giudicante abbia fatto esercizio dei propri poteri di valutazione degli elementi istruttori, selezionando il materiale in ragione del quale ha poi tratto il proprio convincimento.

Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato come : “Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art.60 n.5 cp”), la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia acriticamente recepito le conclusioni di una relazione peritale relativa ad altri giudizi, senza neppure indicare le parti asseritamente rilevanti di detta consulenza”.

Ma in tal modo, difformemente dalla caratteristica precipua del vizio prospettato, la parte ricorrente non ha identificato alcun fatto decisivo e controverso che possa avere

costituito oggetto dell'omissione e dell'inadeguatezza motivazionale, sicchè anche questo motivo di ricorso appare inaccoglibile, attesa la sua evidente inammissibilità. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

Roma, 15 gennaio 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di non poter condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, apparendo invece che il secondo motivo di ricorso sia degno di accoglimento ed idonea ragione per la cassazione della sentenza impugnata. Ed invero, la parte ricorrente ha messo in debito risalto quali sono state le censure formulate nel ricorso di appello a cui la CTR non ha dato idoneo riscontro (il rinvenimento nella documentazione extracontabile di nominativi riscontrati anche nella contabilità ufficiale; il riferimento nel PVC alla stessa procedura adottata dalla ditta, come desunta dalle fatture emesse) ed ha perciò chiaramente identificato il fatto decisivo e controverso rispetto al quale la motivazione della pronuncia appare insufficiente e monca. Pertanto, il ricorso va accolto, con rinvio al giudice di appello ai fini di un più adeguato esame delle questioni di fatto controverse;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 7 marzo 2012.

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 MAR. 2012



[Handwritten signature]
5

Il Presidente
[Handwritten signature]
(~~Marcello Jacobellis~~)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]